Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 13/04/2026

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha sottoscritto il finanziamento n. **392 che ha estinto anticipatamente, maturando così il diritto alla restituzione della quota non maturata dei costi e degli oneri contrattuali.
- Ha trasmesso la relativa richiesta all'intermediario originario contraente in data 23.06.2025. Quest'ultimo la ha risposto che per effetto dell'intervenuta cessione di crediti la competenza era esclusivamente in capo all'intermediario resistente.
- Parte ricorrente chiede il rimborso delle somme a titolo di quota parte di spese fisse contrattuali (commissioni accessorie) pari a € 975,58.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- In fatto, rappresenta che parte ricorrente ha stipulato in data 09.08.2017 con altro intermediario il contratto n. **392 in ragione del quale sono stati addebitati, quali costi fissi up front, € 600,00 per commissioni di attivazione ed € 3.438,00 per oneri rete distributiva.
- Successivamente l'intermediario ha notificato alla ricorrente l'avvenuta cessione del credito a proprio favore a far data dal 10.10.2017.
- Il 05.05.2025 la ricorrente ha estinto anticipatamente il finanziamento.
- Ha corrisposto alla ricorrente € 274,34 a titolo di oneri up front ed € 20,00 per le spese di procedimento, per un totale di € 294,34 mediante bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso un qualsiasi ufficio postale.
- In diritto afferma che il contratto in oggetto rientra nel perimetro dei rapporti contrattuali di altro intermediario e tale posizione non è stata oggetto di cessione, essendo dunque carente di legittimazione passiva.
- In forza della cessione del credito è stato trasferito unicamente il credito derivante dall'intercorso rapporto contrattuale, ma non le diverse e ulteriori circostanze poste a fondamento della pretesa restitutoria della ricorrente.
- La debitrice ceduta dovrà rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'originario intermediario contraente.
- Gli oneri chiesti in restituzione sono stati incassati, infatti, da quest'ultimo, che è quindi unico legittimato passivo.
- La natura degli oneri di cui viene chiesto il rimborso è chiaramente indicata in calce alla documentazione contrattuale.
- Per quanto concerne la voce "commissioni di attivazione", riferendosi queste, in ossequio alla definizione nominativa, proprio alla fase istruttoria del contratto, sono da ritenersi non rimborsabili, essendo state propedeutiche al perfezionamento dello stesso, non essendovi state ulteriori attività una volta conclusasi la fase.
- Allo stesso modo, gli "oneri di rete distributiva" costituiscono un esborso non collegabile alla durata del piano di ammortamento del finanziamento, bensì un compenso interamente ed immediatamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto medesimo (se non addirittura nelle fasi antecedenti) e, pertanto, non suscettibile di rimborso.
- In ogni caso, in via transattiva e ai meri fini conciliativi, corrisponde alla ricorrente € 294,34, di conseguenza la materia del contendere deve dichiararsi cessata.
- L'intermediario chiede, in via principale, la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito per un importo pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto" ex art. 125-sexies TUB.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In via preliminare, l'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto evidenzia di aver acquistato solo il credito da un altro istituto (con il quale era stato stipulato il contratto) e non il contratto, che è rimasto in capo alla cedente. L'eccezione non coglie nel segno e non può pertanto essere accolta. Secondo il Collegio di Coordinamento obbligato alla restituzione degli oneri non maturati è il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito: "l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria" (n. 6816/2018). Nel caso in esame, si rileva che la ricorrente non ha prodotto documentazione in atti se non un riscontro ricevuto dall'intermediario originario contraente al quale è stato indirizzato il reclamo. In tale riscontro, l'intermediario afferma che il conteggio estintivo sarebbe stato rilasciato dalla resistente: tale circostanza è pacifica anche alla luce delle controdeduzioni della resistente, la quale afferma che "in sede di conteggio di estinzione anticipata, provvedeva a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito". Pertanto, l'intermediario convento è il legittimato passivo della richiesta della ricorrente.

Parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto della pensione, chiede la corresponsione di € 975,58 a titolo di "quota parte di spese fisse contrattuali commissioni accessorie". L'intermediario, in via principale, chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per aver rimborsato al ricorrente € 294,34, comprensivi di € 20,00 per le spese di procedimento e produce evidenza del bonifico domiciliato a favore del ricorrente:

Alla luce delle affermazioni della resistente, non contestate dalla ricorrente, l'estinzione anticipata risulta avvenuta il 05.05.2025 in corrispondenza della rata n. 91 su 120.

Dalla copia del contratto in atti il Collegio desume che le commissioni oggetto di contestazione (commissioni di attivazione, oneri di rete distributiva) comprendono attività di natura up front. In particolare, le commissioni di attivazione fanno riferimento a "operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare il contratto", mentre gli oneri rete distributiva descrivono attività prodromiche, "sino all'erogazione del finanziamento" (Collegio di Roma n. 16253/2022; Collegio di Torino n. 11716/2023, Collegio di Bari n. 391/2024, Collegio di Bologna n. 7293/2023; Collegio di Milano n. 22805/2021).

Quanto ora precisato viene applicato nella tabella di seguito riportata per calcolare la quota non maturata dei predetti costi, considerando i rimborsi già effettuati.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	91	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	29	TAN	5,22%					
Denominazione		% rapportata al TAN	6,79%					
Commissioni attivazione				600,00 €	Up front	40,72 €		40,72 €
Oner rete distributiva				3.438,00 €	Up front	233,35 €		233,35 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	294,34 €	-294,34 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								-20,27 €

Alla luce dell'avvenuto rimborso di € 294,34 da parte dell'intermediario (comprensivi di € 20,00 per le spese di procedimento) nulla è dovuto alla ricorrente che ha formulato le proprie richieste considerando i costi contrattuali come recurring anziché up front.

Pertanto, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE